

STATUTO

ASSOCIAZIONE TEATRO TAN

Preambolo

L'Associazione Teatro Tan viene costituita per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di teatro e delle varie espressioni artistiche e di promozione culturale ad esso collegate. Queste persone riconoscono che un'istituzione teatrale senza scopo di lucro, per quanto bene impostata e gestita, non può essere autosufficiente ed a sè stante, ma deve avere un ruolo vivo e di presenza costante per essere utile alla comunità in cui opera. Essa ha bisogno non solo di spettatori ma anche di persone disposte ad offrire un'attività di sostegno disinteressato che abbia come unico proposito la vita del teatro.

Art 1

Sotto la denominazione «Associazione Teatro Tan» è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli art. 60 ss CCs.

Art 2

Gli scopi dell'Associazione Teatro Tan sono:

- promuovere e gestire l'attività del Teatro;
- coltivare un contatto intimo e vivo tra il Teatro e la regione;
- sostenere la promozione culturale del Cantone;
- sostenere il Teatro come luogo d'incontro che favorisce anche gli scambi interculturali;
- sensibilizzare società private, mecenati in genere ed enti pubblici affinchè diventino sostenitori o sponsorizzatori del Teatro e delle sue attività.

Art 3

L'Associazione ha sede a Biasca.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art 4

Le risorse dell'Associazione provengono dalle tasse dei soci, dai benefici realizzati grazie a manifestazioni, come pure da sponsorizzazioni, donazioni di enti pubblici e privati, lasciti in forme diverse e dalla gestione dell'attività del Teatro.



Art 5

Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati. L'appartenenza all'Associazione è garantita dal pagamento della quota sociale.

Art 6

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo e i revisori dei conti.

Art 7

L'Assemblea generale ordinaria annuale ha luogo entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio. Il Consiglio Direttivo può convocare assemblee generali straordinarie se le circostanze lo richiedono. Inoltre, un'assemblea generale straordinaria deve essere convocata se almeno 1/3 dei membri dell'Associazione ne fa richiesta. La convocazione all'Assemblea generale sarà indirizzata (via email o cartacea) ad ogni membro dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata.

Art 8

I compiti dell'Assemblea generale sono:

- approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
- elezione del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
- elezione di due revisori dei conti;
- approvazione del rapporto annuale del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rapporto di revisione e dei conti annuali;
- modifica dello statuto;
- approvazione dell'ammontare della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell'Associazione.

Art 9

Ogni membro presente all'Assemblea generale ha diritto a un voto. L'Assemblea generale non può prendere decisioni su argomenti non figuranti all'ordine del giorno che accompagna la convocazione.

Art 10

Le nomine e le votazioni sono fatte a levata di mano, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.

Art 11

Il Consiglio Direttivo, è costituito di regola da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, è nominato dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.



Art. 12

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attuare le misure necessarie per raggiungere lo scopo sociale, in particolare organizzare la rassegna teatrale e altre manifestazioni;
- fissare l'ammontare della quota sociale;
- redigere i conti annuali e sottoporli ai revisori per la presentazione all'Assemblea generale;
- convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- prendere le decisioni relative all'ammissione o alla dimissione di soci;
- controllare l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti indispensabili ed amministrare i beni dell'Associazione;
- nominare, se necessario, commissioni con funzione consultiva;
- prendere tutte le decisioni che non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art 13

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di escludere un membro che non rispetta i suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o che, con il suo agire, causa danno alla stessa. L'interessato può ricorrere contro questa decisione all'Assemblea generale.

Art 14

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e un membro del Consiglio Direttivo.

Art 15

I membri non rispondono personalmente per gli obblighi dell'Associazione. Quest'ultima risponde solo con il proprio patrimonio sociale.

Art 16

Ogni dimissione da membro del Consiglio Direttivo deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Art 17

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'Assemblea generale. Esso deve essere accettato dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea convocata a tale scopo .

Art 18

In caso di scioglimento, l'ultima Assemblea generale attribuirà, nella misura possibile, i beni dell'Associazione ad un'istituzione con scopi analoghi.



Art 19

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 30 gennaio 2021 ed è entrato in vigore in questa data.

Biasca, 30 gennaio 2021
Il presidente del giorno:
Il segretario del giorno:
Presidente dell'Associazione del Teatro Tan:
Membro del Teatro Tan: